



Paolo Di Giorgi
Notaio

-----Allegato "B" all'atto

----- del **28/10/2025** raccolta n.**16.750**

----- **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** -----

**"Comunità Energetica Rinnovabile Aci Bonaccorsi - Associazione
riconosciuta ETS"**-----

Art.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. (in
seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS), un'associazione
senza scopo di lucro denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Aci
Bonaccorsi - Associazione riconosciuta ETS", che potrà utilizzare anche
la denominazione abbreviata "C.E.R. Aci Bonaccorsi - ETS",
disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.-----

2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato
RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella
denominazione sociale l'acronimo ETS.-----

Art.2 - SEDE E DURATA-----

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Aci Bonaccorsi (CT). -----
Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS, la sede sociale è fissata presso i
locali comunali in piazza della Regione sn. -----

2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria
sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. -----

3. La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito comunale,
deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale
modifica del presente statuto. -----

	4. La durata dell'Associazione è illimitata.-----	
	Art.3 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ -----	
	1. Nel rispetto della normativa per tempo vigente in materia,	
	l'Associazione costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile, di cui	
	all'art.31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199, recante	
	Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia	
	da fonti rinnovabili (RED II).-----	
	2. L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata	
	dall'assemblea degli associati.-----	
	3. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche,	
	solidaristiche, di utilità sociale, nonché di contrasto al fenomeno della	
	povertà energetica, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti,	
	ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non	
	discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di	
	sexso, come anche previsto dalla Costituzione.-----	
	4. In particolare, lo scopo principale dell'Associazione è fornire benefici	
	ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o	
	alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. A tal fine,	
	l'Associazione promuove:-----	
	a) la costruzione di un nuovo modello energetico sostenibile,	
	democratico, partecipato, basato sulla produzione e sul consumo in situ	
	di energia proveniente da fonti rinnovabili limitando, ove possibile,	
	l'approvvigionamento esterno della risorsa energetica per il fabbisogno	
	pubblico e privato, anche tramite sistemi di accumulo dell'energia	

	elettrica e la partecipazione a meccanismi di flessibilità e di efficienza	
	energetica;------	
	b) l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione	
	negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, piccole e medie	
	imprese, pubbliche amministrazioni, la possibilità di partecipare	
	attivamente alla transizione energetica in corso e di massimizzarne i	
	benefici in termini economici, ambientali e di qualità della vita;------	
	c) forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative	
	congiunte sul tema della transizione energetica e della tutela	
	dell'ambiente, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione,	
	dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione	
	distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale.-----	
	5. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali,	
	l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, la	
	seguente attività di interesse generale avente ad oggetto, ai sensi	
	dell'art. 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo settore, ovvero	
	interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con particolare riferimento alla produzione,	
	all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di	
	autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.--	
	6. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle	
	precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad	
	esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina	
	applicabile inderogabilmente previsti dall'articolo sei del Codice del	

	terzo settore e ferme restando le finalità istituzionali dell'ente. A titolo	
	indicativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:-----	
	a) realizzare o detenere impianti alimentati da fonti rinnovabili	
	all'interno del perimetro comunale cui accedono i punti di prelievo e di	
	immissione degli associati, al fine di incrementare la complessiva	
	potenza installata e di permettere ai medesimi associati di beneficiare di	
	una maggiore quota di energia rinnovabile;-----	
	b) promuovere interventi di efficienza energetica e di mobilità	
	sostenibile;-----	
	c) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio;-----	
	d) promuovere interventi di riqualificazione di spazi comuni fatiscenti	
	e/o inutilizzati;-----	
	e) ideare, sviluppare e partecipare a modelli di governance di	
	generazione distribuita di energia e a nuove applicazioni tecnologiche	
	per la produzione decentrata, la diffusione e l'uso di energia da fonti	
	rinnovabili;-----	
	f) partecipare a tutti i mercati dell'energia, in forma singola o	
	aggregata;-----	
	g) ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per	
	l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni di	
	miglioramento della politica energetica sui territori;-----	
	h) educare la comunità in cui opera ad un uso consapevole ed eco-	
	sostenibile dell'energia;-----	
	i) promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche	

	mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio; -----	
	j) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti	
	all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni,	
	pubblici e privati; -----	
	k) organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di	
	sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie	
	rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità	
	dell'Associazione; -----	
	l) promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere	
	giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e	
	negli altri ambiti attinenti le finalità dell'Associazione;-----	
	m) promuovere l'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione	
	di eventi di pubblica diffusione dei risultati. -----	
	7. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione pur non	
	potendo assumere la qualifica di Organizzazione di Volontariato o di	
	Associazione di promozione sociale può avvalersi di volontari, nel	
	rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e	
	fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari	
	che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione	
	assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori	
	dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo	
	settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con	

	quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione può anche	
	avvalersi di consulenti e fornitori terzi. -----	
	8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,	
	l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico.-----	
	9. L'Associazione può percepire incentivi e premi, prestare garanzie o	
	fideiussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri	
	imprenditori, anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi	
	paritetici, assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo analogo o	
	connesso e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria,	
	commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, che risultino	
	necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.-----	
	10. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà	
	stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni,	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, -----	
	11. L'Associazione può stipulare contratti di mutuo, chiedere prestiti o	
	accedere ad altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione	
	degli scopi sociali.-----	
	Art.4 - ASSOCIATI -----	
	1. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. -----	
	2. Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, PMI, anche	
	partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per	
	l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,	
	aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e	

	organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e	
	associazioni di 3 protezione ambientale nonché le amministrazioni locali	
	individuare nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,	
	comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la precisazione che:	
	a) l'esercizio dei poteri di controllo dell'ente fa capo esclusivamente agli	
	associati situati nel territorio ove sono ubicati gli impianti per la	
	condivisione (art.31, primo comma, lett. b), D. Lgs.199/2021); b) per	
	quanto riguarda le PMI la partecipazione all'associazione non può	
	costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (art. 31, primo	
	comma, lett. c), D. Lgs.199/2021). -----	
	3. Il numero degli associati è illimitato, salva la necessità di garantire	
	l'equilibrio, l'efficienza, e l'ottimizzazione tra l'energia immessa e	
	prelevata, anche al fine di garantire l'effettività dell'azione	
	dell'Associazione nel fornire benefici ai propri associati e al territorio	
	nel quale opera. Tale esigenza è rimessa alla valutazione del Consiglio	
	Direttivo sulla scorta dei criteri indicati all'articolo 5. -----	
	4. È espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al	
	rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.-----	
	Art.5 - MODALITA' DI ADESIONE -----	
	1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto	
	ed intenda essere ammesso come membro dell'associazione dovrà farne	
	richiesta per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti	
	informatici, sottoscrivendo apposita domanda da inoltrare al Consiglio	
	Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i	

	regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. -----	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'istanza di ammissione entro il	
	termine di mesi tre dalla ricezione della domanda di ammissione.-----	
	3. L'esame delle istanze di ammissione tiene conto dei seguenti criteri: -	
	3.1 Criterio del bilanciamento, volto a valorizzare la miglior	
	corrispondenza dei profili di consumo e di immissione di energia, al fine	
	di garantire quel necessario equilibrio tra potenza installata e	
	fabbisogno energetico dell'Associazione; -----	
	3.2 Criterio socio-economico, per cui il 20% delle istanze è riservata	
	all'ingresso di persone fisiche che versano in condizioni di povertà	
	energetica o di vulnerabilità, e segnatamente: -----	
	a) che godono del bonus sociale elettrico, gas e acqua per disagio	
	economico oppure del bonus elettrico per disagio fisico; -----	
	b) che hanno un ISEE inferiore ad euro 15.000,00 ovvero ad euro	
	20.000,00 in caso di più di tre figli o presenza di portatori di handicap	
	nel nucleo familiare;-----	
	Il possesso dei requisiti sub a) e b) deve essere comprovato tramite	
	idonea documentazione che il richiedente è tenuto ad allegare	
	all'istanza di ammissione. Laddove carente, il Consiglio Direttivo può	
	concedere al richiedente un termine non superiore a giorni 30 (trenta)	
	per integrare la documentazione mancante, in assenza della quale	
	l'istanza di ammissione si intende archiviata.-----	
	3.3 Criterio della rappresentanza, per cui il 70% delle istanze	
	ammissibili è in ogni caso riservata alle utenze domestiche.-----	
	4. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, la	

	deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la	
	delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato	
	entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può	
	proporre appello all'Assemblea, che, se non appositamente convocata,	
	dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. -----	
	5. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita	
	all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del	
	Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa,	
	ove stabilita, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.-----	
	6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro	
	degli associati, dopo il regolare versamento della eventuale quota	
	associativa. -----	
	7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo	
	e non sono rivalutabili, né ripetibili. -----	
	8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la	
	temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il	
	diritto di recesso ad nutum. -----	
	Art.6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI -----	
	1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della	
	democraticità e dell'uguaglianza. -----	
	2. Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi	
	della normativa vigente (art. 32, c.1, lett. a), d.lgs. 199/2021), compreso	
	quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. -----	

	3. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività associative.	
	Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, ha	
	diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli	
	eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione	
	stessa ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi	
	dell'Associazione. -----	
	4. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.:	
	libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro	
	delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a	
	mezzo raccomandata A.R. o pec con un preavviso minimo di 15	
	(quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire	
	presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la	
	gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli	
	associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui	
	hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti	
	dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o	
	documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso,	
	l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un	
	previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi	
	per attività concorrenziali.-----	
	Art.7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI -----	
	1. Gli associati sono tenuti: -----	
	a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi	

	associativi;-----	
	b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a	
	quanto sopra; -----	
	c) a versare la quota associativa di ammissione;-----	
	d) a comunicare con tempestività agli organi dell'Associazione ogni	
	eventuale modifica dei dati dichiarati e comunicati in fase di	
	ammissione.-----	
	2. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque	
	prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute	
	ed autorizzate dall'organo di amministrazione.-----	
	3. Gli associati sono direttamente responsabili nei confronti	
	dell'Associazione in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o altre	
	ipotesi di raggiro e/o elusione della normativa vigente, poste in essere	
	con dolo o colpa grave, che hanno dato luogo a indebita percezione degli	
	importi erogati dal GSE S.p.a., ovvero alla decadenza dagli stessi, anche	
	parziale, a seguito di provvedimento non più oppugnabile, anche	
	laddove recuperabili tramite compensazione a valere sugli incentivi da	
	erogare.-----	
	Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO -----	
	1. Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla	
	configurazione. Le quote associative non saranno rimborsate e gli	
	eventuali apporti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni	
	pattuiti, fermi restando eventuali corrispettivi concordati per la	
	compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque	
	risultare equi e proporzionati ai sensi dell'art.32, comma 1, lett. a),	

	D.Lgs. 199/2021. -----	
	2. La volontà di recedere dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo	
	con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata,	
	posta elettronica o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il	
	recesso ha effetto immediato, fatti salvi gli effetti derivanti dalla	
	regolazione dei rapporti con il GSE S.p.a.-----	
	3. È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti	
	dall'art.4 del presente Statuto e, in generale, il venir meno dei requisiti	
	per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della	
	disciplina vigente. Gli associati sono tenuti a comunicare	
	immediatamente all'Associazione il venir meno dei suddetti requisiti. ---	
	4. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme	
	statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o	
	direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione	
	o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività	
	contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di	
	democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di	
	qualunque natura, anche morale, all'Associazione.-----	
	5. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il	
	comportamento del singolo associato, provvederà a contestare per	
	iscritto l'addebito, concedendo termine pari a giorni 10 (dieci) per	
	presentare al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese, con facoltà	
	dell'associato di essere sentito personalmente.-----	
	6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in	
	manca di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del	

	periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione	
	potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data	
	comunicazione scritta all'associato il quale, entro 15 (quindici) giorni	
	dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea che, se non	
	appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta	
	utile. -----	
	7. Il recesso e l'esclusione dell'associato determinano automaticamente	
	la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno	
	dell'Associazione.-----	
	Art. 9 - PATRIMONIO -----	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i	
	beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione	
	medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.	
	2. A titolo non esaustivo, fanno parte del patrimonio dell'Associazione:--	
	a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di	
	istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e	
	documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi	
	compresi gli incentivi previsti dal D.Lgs. 199/2021 e dal Decreto del	
	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7	
	dicembre 2023;-----	
	b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti	
	degli associati;-----	
	c) eredità, donazioni, legati o altre liberalità corrisposte sia da associati	
	che da terzi;-----	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;-----	

	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----	
	f) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi per la	
	vendita dell'energia eccedentaria non condivisa o autoconsumata, la	
	cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti dalla partecipazione ai	
	mercati dell'energia. -----	
	3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni	
	caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.-----	
	4. Ai fini del comma 3, non è consentita la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad	
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----	
	5. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lett. d) del D.Lgs.	
	117/2017 non costituisce distribuzione di utili, neanche indiretta, la	
	corresponsione pro quota agli associati degli incentivi erogati dal GSE	
	S.p.a., dei corrispettivi derivanti dalla vendita di energia condivisa, dei	
	corrispettivi eventualmente concordati per il recesso anticipato ai sensi	
	dell'art.32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 199/2021 e di tutto quanto	
	costituisca oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art.5 del	
	medesimo D.Lgs.117/2017 e all'art.3 del presente statuto. Tali	
	corresponsioni rientrano tra i benefici economici, che l'Associazione ha	
	come scopo principale di assicurare ai suoi partecipanti.-----	

	6. Le entrate patrimoniali generate dagli impianti a fonti rinnovabili di	
	proprietà dell'Associazione che accedono al regime indicato all'articolo	
	11, comma 2, sono prima di tutto destinate alla copertura delle passività	
	maturate in riferimento ai finanziamenti contratti per l'acquisto degli	
	impianti medesimi. -----	
	7. In ogni caso, l'importo della tariffa premio (incentivo) eccedentario	
	rispetto al valore soglia del 55%, ovvero del 45% nel caso di cumulo	
	della tariffa premio con contributi in conto capitale per l'acquisto di	
	impianti a fonti rinnovabili che accedono al regime di cui al Decreto	
	Ministeriale (MASE) n.414 del 7 dicembre 2023 è destinato ai soli	
	associati diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi	
	ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.---	
	Art.10 - RISERVE E ACCANTONAMENTI -----	
	1. All'interno del patrimonio dell'Associazione sono costituite le seguenti	
	riserve:-----	
	a) un fondo denominato "di garanzia", cui è destinato il 5% dei	
	corrispettivi erogati dal GSE S.p.a. per la vendita delle eccedenze di	
	produzione fino a concorrenza dell'importo di Euro 20.000,00,	
	finalizzato alla copertura dei debiti che gravano, a vario titolo, sul	
	bilancio dell'Associazione, inclusi quelli eventualmente sorti a seguito di	
	operazioni di ricalcolo dei contributi già percepiti e/o di altre	
	sopravvenienze nei rapporti con il GSE S.p.a.;-----	
	b) un fondo denominato "progetti di comunità", da destinarsi alla	
	realizzazione degli scopi associativi e alle connesse attività, cui sarà	
	destinato il 5% dei corrispettivi erogati dal GSE s.p.a per la vendita delle	

	eccedenze di produzione, a decorrere dal momento in cui è raggiunta la	
	capienza della riserva di cui alla lett. a).-----	
	2. I fondi destinati a copertura delle riserve così costituite vengono	
	accantonati una volta detratte le passività maturate nel corso	
	dell'esercizio cui si riferiscono e non possono essere distratti dalle	
	finalità cui sono preordinati.-----	
	Art.11 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI ----	
	1. Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione fa uso di	
	impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia, di sistemi di	
	accumulo, di ricarica elettrica, e di altri dispositivi funzionali alla	
	razionalizzazione, all'ottimizzazione e all'efficienza degli usi energetici. -	
	2. Ai fini dell'accesso al regime di incentivazione e di valorizzazione	
	dell'energia elettrica condivisa presso il GSE S.p.a., gli impianti a fonti	
	rinnovabili devono possedere i requisiti indicati dal quadro	
	normativo/regolatorio per tempo vigente, attualmente rappresentato dal	
	Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e delle Regole	
	Tecniche del GSE S.p.a., ovvero:-----	
	a) realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento	
	di impianti esistenti;-----	
	b) aventi singolarmente una potenza non superiore a 1 MWp; -----	
	c) entrati in esercizio a una data successiva a quella di costituzione	
	dell'Associazione;-----	
	d) a seconda della tipologia, aventi i requisiti previsti dalle Regole	
	tecniche del GSE S.p.a. e dalla normativa tecnica di settore (CEI);-----	
	e) di proprietà dell'Associazione, ovvero nella sua piena disponibilità	

	sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà, a	
	condizione che la mera detenzione o la disponibilità dell'impianto sulla	
	base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al	
	raggiungimento degli obiettivi della Comunità;-----	
	f) di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, in	
	qualità di produttore, ai soli fini dell'incentivazione e valorizzazione	
	dell'energia condivisa da detti impianti, purché quest'ultimo resti	
	soggetto alle istruzioni dell'Associazione. -----	
	Art.12 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I	
	PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ E INDIVIDUAZIONE DEL	
	SOGGETTO DELEGATO RESPONSABILE DEL RIPARTO	
	DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA-----	
	1. Il riparto dei benefici economici derivanti dall'attività di produzione e	
	di condivisione di energia rinnovabile è limitato ai soli associati titolari	
	di punti di immissione e/o di prelievo aventi i requisiti indicati dalla	
	normativa vigente per tempo, attualmente rappresentata dal Decreto	
	Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e dalle Regole Tecniche	
	del GSE S.p.a., ricompresi nel perimetro delle cabine primarie di	
	consegna ove opera la CER, per i quali il GSE S.p.a. ha accertato la	
	sussistenza dei requisiti di ammissione all'interno della configurazione e	
	dato comunicazione all'Associazione.-----	
	2. La regolazione dei rapporti economici tra gli associati in possesso dei	
	requisiti indicati al comma precedente è disciplinata da apposito	
	Regolamento dell'Associazione, adottato dall'assemblea a maggioranza	
	assoluta e modificabile con la stessa maggioranza. Detto regolamento	

	stabilisce le modalità per contabilizzare separatamente i risultati della	
	gestione relativa ai perimetri di rete sottesi alle cabine primarie indicate	
	al comma 1. -----	
	3. Gli associati individuano la Comunità quale soggetto delegato	
	responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa. -----	
	Art.13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -----	
	1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque	
	causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro	
	ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le	
	disposizioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla	
	legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e	
	successive modifiche e integrazioni. -----	
	Art.14 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO -----	
	1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni	
	anno. -----	
	2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di	
	esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
	dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali.-----	
	3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che	
	provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici)	
	giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua	

	approvazione.	
	4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua	
	redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 117/2017 e	
	s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.	
	5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio	
	sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro	
	il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.	
	6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00,	
	il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per	
	cassa.	
	Art.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	Art. 16 - ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto,	
	atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo	
	organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. ..	
	2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per	
	l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la	
	redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal	
	Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le	
	modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per	

	l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è	
	inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo	
	ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati,-----	
	3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea, sia in prima che in	
	seconda convocazione, è valida se presente (personalmente o per	
	delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Le	
	deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza	
	degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. -----	
	4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche	
	statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione,	
	occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli	
	associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso	
	giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega)	
	di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di	
	almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del	
	quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una	
	ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato	
	per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega,	
	di almeno un quarto degli associati aventi diritto e il voto favorevole di	
	almeno i due terzi dei presenti, di persona o per delega, in assemblea. --	
	5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è	
	richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto. ---	
	6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli	
	associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato ha	

	diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio	
	mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo	
	di tre associati, ovvero fino a cinque associati laddove la compagine	
	associativa superi i 500 (cinquecento) associati . -----	
	7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a	
	distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso	
	purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato	
	che partecipa e vota a distanza. -----	
	8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede	
	dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di	
	pubblicità (quali ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria,	
	ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di	
	avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e	
	l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà	
	avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta	
	dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,	
	salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a	
	nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.-----	
	9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. --	
	10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.-----	
	11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del	

	Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze	
	dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede	
	dell'Associazione. -----	
	Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA -----	
	1. L'Assemblea ha i seguenti compiti: -----	
	a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; ----	
	b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta	
	opportuna dal Consiglio Direttivo); -----	
	c) approva e modifica i regolamenti interni; -----	
	d) delibera in merito alla destinazione di eventuali avanzi di gestione	
	derivanti dall'esercizio di attività diverse dalla produzione e condivisione	
	di energia da fonti rinnovabili, dando priorità a iniziative di carattere	
	sociale o a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione	
	ambientale o il sostegno economico-sociale nel territorio in cui	
	l'Associazione opera; -----	
	e) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;	
	f) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento,	
	trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; -----	
	g) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il	
	Consiglio Direttivo; -----	
	h) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il	
	revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano	
	obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore; -----	
	i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci; -----	

	j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi	
	sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;-----	
	k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;-----	
	l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il	
	proprio presidente. -----	
	Art.18 - CONSIGLIO DIRETTIVO -----	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.	
	Esso dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di	
	membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. -----	
	2. Il potere di amministrazione attribuito agli amministratori è generale.	
	Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----	
	1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. -----	
	2. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza	
	del triennio medesimo. Il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna	
	sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà	
	eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale	
	scadenza. -----	
	3. Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica	
	debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci	
	perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.-----	
	Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----	
	1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da	
	spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in	
	caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. ----	

	2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia	
	richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio	
	Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla	
	richiesta. -----	
	3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la	
	metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a	
	scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla	
	maggioranza dei consiglieri presenti.-----	
	4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente	
	e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede	
	dell'Associazione. -----	
	Art.21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----	
	1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i	
	propri membri: -----	
	a) il Presidente;-----	
	b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere	
	Vicario del Presidente); -----	
	c) il Tesoriere; -----	
	d) il Segretario. -----	
	2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria	
	amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri),	
	nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. -	
	3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: -----	

	a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; -----	
	b) dare esecuzione alle delibere assembleari; -----	
	c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; -----	
	d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea; -----	
	e) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale; -----	
	f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato e curare la	
	tenuta e l'aggiornamento del libro soci, determinare l'eventuale quota	
	associativa d'ingresso; -----	
	g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo	
	settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili	
	dall'Associazione; -----	
	h) deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti	
	disciplinari) e prende atto del recesso degli associati, dandone	
	tempestiva comunicazione al GSE S.p.a.; -----	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione	
	dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea; -----	
	j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale	
	(quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia	
	ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);-----	
	k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le	
	spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore	
	dell'Associazione; -----	
	l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare	

	le stesse; -----	
	m) fornire al GSE S.p.a. una rendicontazione dettagliata su base annuale	
	dei benefici conseguenti all'accesso alla tariffa di incentivazione e	
	valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del D.M. MASE n.	
	414 del 7 dicembre 2023 e delle modalità della loro ripartizione. A tal	
	fine, il Consiglio Direttivo mantiene una contabilità separata per	
	ciascuna tipologia di introito corrisposto dal GSE S.p.a., garantendo che	
	l'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato	
	in applicazione dei valori soglia indicati all'art. 10 comma 6 del D.M.	
	anzidetto è destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per	
	le finalità sociali di interesse generale aventi ricadute sul territorio; ----	
	n) mantenere una contabilità separata ai sensi dell'articolo 12 comma 2;	
	o) documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali	
	attività diverse da quelle di cui al superiore articolo 3, comma 5, a	
	seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in	
	calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; -----	
	p) redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo	
	settore, ove richiesto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/2017, il bilancio	
	sociale, in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali adottate con Decreto del 4 luglio 2019.-----	
	Art.22 - PRESIDENTE -----	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli	
	effetti di fronte a terzi e in giudizio. -----	
	2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per	
	tre anni. -----	

	3. Ha i seguenti compiti e poteri:-----	
	a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; -----	
	b) convocare l'Assemblea degli associati;-----	
	4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono	
	esercitate dal Vice Presidente. -----	
	5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30	
	giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. -----	
	Art.23 - SEGRETARIO -----	
	1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e	
	la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del	
	Consiglio Direttivo. -----	
	Art.24 - TESORIERE -----	
	1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria	
	ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio	
	Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al	
	pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo	
	Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi	
	bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e	
	predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di	
	esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua	
	redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio	
	Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale	
	presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.-----	
	Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO -----	
	1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei	

	requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.-----	
	2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il	
	bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia	
	ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'art. 14 del Codice del Terzo settore.-----	
	3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo,	
	purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea	
	nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione	
	legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.----	
	4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati	
	dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.-----	
	5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è	
	riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per	
	giusta causa dall'Assemblea.-----	
	6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e	
	non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con	
	la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;	
	costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste	
	all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in	

	caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve	
	essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2	
	c.c.-----	
	7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro	
	dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.-----	
	Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE -----	
	1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali	
	componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in	
	possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.-----	
	Art. 27 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA' -----	
	1. L'appartenenza agli Organi di direzione o di controllo	
	dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici e/o con incarichi	
	amministrativi in organizzazioni politiche, sociali e sindacali, nonché alle	
	dipendenze di amministrazioni pubbliche, che sono parti della	
	compagine associativa, e con cariche direttive in Aziende aventi rapporti	
	di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.-----	
	2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto	
	interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo	
	dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima	
	seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la	
	decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui	
	che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea	
	giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.-----	

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio		
Direttivo gli associati che abbiano tra loro rapporti di coniugio,		
ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa		
di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti		
interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla		
carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il		
subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. -----		
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE -----		
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea		
straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi del		
precedente art.13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori,		
scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni		
mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera		
anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art.		
10. -----		
Art.29 - NORMA DI RINVIO -----		
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti		
in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno		
2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in		
esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. --		
Art.30 - NORME TRANSITORIE -----		
1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno		
successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.----		
<i>F.to (n.q.) Paola Di Raimondo</i> -----		
----- <i>Paolo Di Giorgi Notaio (L.S.)</i>		

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82 e art. 68 - ter, Legge 16 Febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto PAOLO DI GIORGI, Notaio in Catania, con studio in viale Vittorio Veneto n.59, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone, certifico - mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive trentuno facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile, file *.pdf/a, della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 28 Agosto 2026 alle 08:45:09 UTC, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) - che la presente copia è conforme al documento originale analogico. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Catania lì 14 Novembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Giorgi